



Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (OACust)

Modifica del 29 gennaio 2025

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 aprile 2018¹ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:

Art. 2 Campo di applicazione temporale

La presente ordinanza si applica:

- alle strutture secondo il capitolo 2 che iniziano l'attività, aumentano l'offerta in modo significativo o avviano l'esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 dicembre 2026;
- ai progetti a carattere innovativo secondo il capitolo 3 avviati al più tardi il 31 dicembre 2026;
- agli aumenti dei sussidi secondo il capitolo 4 che hanno effetto al più tardi il 31 dicembre 2026;
- ai progetti secondo il capitolo 5 il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato al più tardi il 31 dicembre 2026.

Art. 40 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 2 e 3

¹ Fino al 31 marzo 2025 possono essere presentate:

- domande di aiuti finanziari per strutture (cap. 2) che iniziano l'attività, aumentano l'offerta in modo significativo o avviano l'esecuzione di un provvedimento tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025;
- domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (cap. 3) che iniziano tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025.

¹ RS 861.1

² Fino al 30 dicembre 2026 possono essere presentate:

- a. domande di aiuti finanziari per strutture (cap. 2) che iniziano l'attività, aumentano l'offerta in modo significativo o avviano l'esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 dicembre 2026;
- b. domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (cap. 3) che iniziano al più tardi il 31 dicembre 2026.

Art. 41 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 5

¹ Fino al 31 marzo 2025 possono essere presentate:

- a. domande di aiuti finanziari per aumenti dei sussidi (cap. 4) che hanno effetto tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025;
- b. domande di aiuti finanziari per progetti (cap. 5) il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025.

² Fino al 30 dicembre 2026 possono essere presentate:

- a. domande di aiuti finanziari per aumenti dei sussidi (cap. 4) che hanno effetto al più tardi il 31 dicembre 2026;
- b. domande di aiuti finanziari per progetti (cap. 5) il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato al più tardi il 31 dicembre 2026.

Art. 42 cpv. 5

⁵ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2026.

II

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025.

29 gennaio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi